

Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)

Coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità - Fattispecie.

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_307